Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 16/2012

Pordenone, 15 marzo 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA SOPPRESSIONE DELLA TENUTA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

L'articolo 45 del D.L. n.5/12, c.d. Decreto "semplificazioni", ha abrogato l'art.34, comma 1, lett. g) e il comma 1-*bis* del D.Lgs. n.196/03, sopprimendo l'obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a decorrere già dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012. È stata eliminata anche la necessità di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio l'adozione o l'aggiornamento del citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull'obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza previste dal *Codice della Privacy* (che rimangono in vigore) ma solamente sugli obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici ed in generale chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'art.34, co.1 del D.Lgs. n.196/03.
L'adempimento principale della normativa introdotta dal D.Lgs. n.196/03 era costituito dalla tenuta e dall'aggiornamento del Documento programmatico sulla Sicurezza, che implicava per imprese e professionisti il sostenimento di costi gestionali per predisporre la stesura del rendiconto annuale delle misure di sicurezza adottate. Tutti coloro che trattano dati personali devono predisporre adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal *c.d. Disciplinare Tecnico della norma* (allegato B del citato D.Lgs. n.196/03).
La norma obbliga alla realizzazione di diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del ***titolare del trattamento dei dati***, che generalmente coincide con la Società, nella persona del suo Legale rappresentante;
- la nomina dei ***responsabili del trattamento dei dati;***
- la nomina degli ***incaricati al trattamento dei dati;***
- la nomina dell'***amministratore di sistema;***
- il rilascio di apposita informativa;
- la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;
- l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine, il rischio di:
  - sottrazione, alterazione, perdita degli stessi,
  - di accesso non autorizzato da parte di terzi,
  - trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all'eventuale risarcimento

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell'inefficiente controllo dell'attività di trattamento dei dati personali.

Il Legislatore, in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali, ha previsto un livello minimo di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi era anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quando il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e riguarda dati "sensibili" (ossia idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o "giudiziari".

Fino alla scadenza del 31 marzo 2011, le modalità per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza erano, alternativamente e a seconda delle tipologie di dati personali trattati, le seguenti:

- la modalità ordinaria di tenuta del D.P.S., con la quale rendicontare l'elenco analitico di tutti i trattamenti di dati effettuati;
- la modalità semplificata di tenuta del D.P.S., facoltà che era prevista per imprese e professionisti che trattano quali unici dati sensibili quelli relativi a dipendenti o collaboratori esclusivamente per finalità amministrative;
- l'autocertificazione sostitutiva del D.P.S., se gli unici dati sensibili e giudiziari detenuti erano quelli relativi ai dipendenti, collaboratori o loro parenti.

Già dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012, pertanto, non vi è più alcun obbligo di rendicontare mediante l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza la corretta adozione delle misure minime di sicurezza. Si ritiene, in ogni caso, consigliabile per imprese e professionisti che negli anni precedenti hanno già predisposto il D.P.S. in quanto assoggettati all'obbligo normativo, aggiornare tale documento con cadenza annuale, di modo da verificare la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del *Codice della privacy*.

Conseguentemente, non è più obbligatorio fare riferimento nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio dell'avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S., in quanto è stato abrogato anche il numero 26 dell'Allegato B al D.Lgs. n.196/03. Tale obbligo riguardava le società di capitali tenute alla predisposizione della relazione annuale sulla gestione degli amministratori, allegata al bilancio di esercizio. Le società di capitali tenute al deposito annuale del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese, anche se non obbligate alla redazione della relazione sulla gestione, menzionavano l'avvenuta predisposizione o aggiornamento del D.P.S. nella nota integrativa al bilancio di esercizio. A decorrere dai bilanci approvati dalla data del 10 febbraio 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.5/12, pertanto, tale indicazione non è più obbligatoria.

Rimangono in vigore tutte le altre misure minime previste dal D.Lgs. n.196/03, tra le quali le principali riguardano l'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. Le principali figure da identificare sono:

- gli incaricati del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento di dati personali;
- l'amministratore di sistema.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***